



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 01 del 31/01/2020



NUOVI OBBLIGHI PER GLI APPALTI DAL 1° GENNAIO 2020

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020), conferma con modificazioni le disposizioni introdotte dall'art. 4 del decreto legge sopra citato in relazione ai nuovi obblighi per imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici e imprese committenti.

Le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi di **importo annuo superiore a euro 200.000** sono tenute ad **effettuare il versamento delle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, utilizzando distinte deleghe (Mod. F24) per ciascun committente. Per le stesse imprese è esclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.

Le nuove disposizioni in materia di appalti si applicano, per espressa previsione normativa (comma 2, art. 4, DL n. 124/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

I nuovi obblighi trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/1973 (dunque, sostituti d'imposta), residenti in Italia:

- che **affidano a un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi**;
- di importo complessivo annuo **superiore a euro 200.000**;
- tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati** o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da:
 - prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente (pulizia, portierato, manutenzione, logistica, ed in generale i c.d. "obblighi di fare");
 - utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il committente ha **l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento F24** relative ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente effettuati, **entro 5 giorni**, assieme all'**elenco nominativo dei dipendenti impiegati** nel mese precedente nell'opera del committente, con il dettaglio per ciascuno delle ore di lavoro, della retribuzione per tale prestazione, delle ritenute fiscali eseguite e con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.



Al fine di adempiere alla normativa, si invita a prendere contatti con il proprio consulente del lavoro per la corretta gestione dei dati relativi ai dipendenti impiegati in appalto.

Le nuove disposizioni in materia di appalti **non trovano applicazione** per le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie che comunicano al committente la sussistenza di determinati requisiti, allegando la relativa **certificazione**, quali:

- essere in attività da almeno **tre anni**;
- essere in regola con gli **obblighi dichiarativi**;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per **importi superiori a 50.000 euro**.

A decorrere dalla data di applicazione della norma in esame, la **certificazione** di regolarità fiscale per l'esonero dalla procedura dai relativi controlli (**DURF**) è messa a disposizione delle imprese tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, con una validità pari a **quattro mesi** dalla data di rilascio.

Sono previste delle **sanzioni** per il committente nel caso in cui, non avendo ricevuto le deleghe di pagamento e le informazioni necessarie per verificare il pagamento delle ritenute, non sospenda il pagamento dei corrispettivi. La sanzione è pari al 20% dell'importo non trattenuto più il 30% dell'importo non versato.

Il committente tuttavia non rischia alcuna sanzione nel caso in cui non abbia adempiuto agli obblighi previsti a suo carico ma l'impresa appaltatrice abbia correttamente effettuato le ritenute e versato gli importi.

Si ricorda inoltre come l'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 introduce una modifica all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/72, ovvero la disciplina del **reverse charge con riguardo agli appalti**.

In sostanza, viene applicato il *reverse charge* agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera nell'attività che costituisce il business aziendale del committente, nei settori della logistica, servizi alle imprese, meccanica, alimentare, tramite utilizzo di contratti di appalto, subappalto, affidamenti a soggetti consorziati, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 31 gennaio 2020.

Studio Sarragioto